



Informazioni sulla concessione di aiuti finanziari per la diffusione della formazione svizzera all'estero

Le presenti informazioni sostituiscono le attuali direttive e spiegazioni e servono a precisare e completare la legge sulle scuole svizzere all'estero (LSSE) e l'ordinanza sulle scuole svizzere all'estero (OSSE).

Indice

1. Scopo della promozione	2
2. Definizioni	2
3. Aiuti finanziari per persone abilitate a insegnare in Svizzera	3
4. Aiuti finanziari per corsi legati alla Svizzera	4
5. Aiuti finanziari per materiale didattico svizzero	4
6. Presentazione delle domande	5
7. Copertura assicurativa sociale	7
8. Compiti della rappresentanza svizzera	7
9. Rendiconto	8
10. Scadenze	8
11. Decisione e modalità di versamento	9



1. Scopo della promozione

La legge sulle scuole svizzere all'estero (LSSE; RS 418.0) incarica la Confederazione di promuovere la formazione dei giovani Svizzeri all'estero e la diffusione della formazione e della cultura svizzera anche al di fuori delle scuole svizzere riconosciute. La promozione è particolarmente importante nelle località estere in cui non esistono scuole svizzere. A tale scopo l'articolo 14 LSSE prevede l'assegnazione di aiuti finanziari per la retribuzione di persone abilitate a insegnare in Svizzera, per i corsi legati alla Svizzera o per l'acquisto di materiale didattico svizzero.

2. Definizioni

Allievi

Per allievi s'intendono i bambini e i giovani di età compresa tra il compimento del 3° e del 25° anno di vita che partecipano a un'offerta di cui all'articolo 14 capoverso 2 lettere a-c LSSE. Il terzo compleanno deve precedere l'inizio dell'anno scolastico. Per giovani s'intendono anche le persone in formazione fino al 25° anno di vita, che seguono una formazione professionale di base di cui all'articolo 5 LSSE.

Allievi svizzeri

Per allievi svizzeri s'intendono i bambini e i giovani di cittadinanza svizzera. Sono equiparati agli allievi svizzeri gli allievi:

- che pur non essendo cittadini svizzeri hanno uno dei due genitori che possiede o ha posseduto la cittadinanza svizzera;
- i cui genitori hanno presentato una domanda di naturalizzazione o di reintegrazione nella cittadinanza svizzera ancora pendente;
- i cui genitori non sono immatricolati presso la rappresentanza svizzera, ma che tuttavia soddisfano una delle condizioni summenzionate. L'ente responsabile ha l'obbligo di fornire le prove alla rappresentanza svizzera. I genitori devono tuttavia provare la cittadinanza all'ente responsabile della rispettiva offerta formativa (copia di passaporto / carta d'identità / libretto di famiglia).

Persone abilitate a insegnare in Svizzera

Per persone abilitate a insegnare in Svizzera s'intendono i docenti che:

- hanno conseguito un diploma presso un'università o un'alta scuola pedagogica in Svizzera;
- hanno conseguito un diploma presso un istituto di formazione al di fuori della Svizzera e dispongono di un riconoscimento svizzero della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE; cosiddetta dichiarazione di equivalenza).

Le domande riguardanti il **riconoscimento dei diplomi** devono essere rivolte direttamente alla divisione diritto del segretariato generale della CDPE (eicher@edk.ch oppure edk@edk.ch, tel. +41 (0)31 309 51 31).



3. Aiuti finanziari per persone abilitate a insegnare in Svizzera

Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera a LSSE per i *costi di assunzione per persone abilitate a insegnare in Svizzera* promuovono l'impiego di docenti solitamente nelle scuole di Stati terzi o nelle scuole internazionali e apportano così anche al di fuori delle scuole svizzere tradizionali un contributo alla «svizzeritudine».

Condizioni per la concessione di aiuti finanziari

1. La scuola è frequentata da almeno *15 allievi svizzeri*. L'*effettivo* di allievi presso la scuola è adeguato e *proporzionato* al numero di allievi svizzeri.
2. La persona abilitata a insegnare in Svizzera:
 - si basa su *piani di studio svizzeri*, impartisce l'insegnamento principalmente in una *lingua nazionale svizzera* e garantisce un insegnamento politicamente e confessionalmente *neutrale*;
 - insegna *materie preferibilmente con un legame alla Svizzera*, per esempio una lingua nazionale svizzera, geografia, storia o educazione civica e ambientale;
 - nell'insegnamento considera *aspetti specifici della Svizzera* e, a seconda delle possibilità, impartisce agli allievi svizzeri e agli allievi interessati di altre nazionalità nozioni sulla Svizzera e i suoi valori culturali fondanti in forma di un'offerta formativa complementare di una o due ore alla settimana.
3. L'ente responsabile fornisce *contributi finanziari* in misura adeguata ed è in grado di provare che *non genera profitti*.
4. In generale si presuppone un orientamento di utilità pubblica della scuola. In determinati casi è anche possibile la collaborazione con operatori formativi commerciali. La misura promossa deve tuttavia corrispondere a un *interesse pubblico* e *non deve generare profitti* per l'operatore formativo.

Ammontare degli aiuti finanziari

Ogni 15 allievi svizzeri l'ente responsabile può chiedere un aiuto finanziario per la retribuzione di una persona abilitata a insegnare in Svizzera.

L'aiuto finanziario ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili per la retribuzione. Sono computabili le spese salariali e i contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali. Altre spese, per esempio i costi per il trasferimento o l'alloggio, non possono essere considerate. Se il contesto economico della scuola lo giustifica, può essere concesso eccezionalmente un sussidio fino al 70 per cento dei costi computabili, ma la scuola deve farne richiesta motivata al momento della domanda.



4. Aiuti finanziari per corsi legati alla Svizzera

Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b LSSE sostengono le offerte per diffondere la formazione e la cultura svizzera. Sono sostenuti in particolare i *corsi legati alla Svizzera o nelle lingue nazionali svizzere*, che di solito vengono offerti nelle scuole del Paese ospitante, nelle scuole di Stati terzi, in scuole internazionali o da altri enti responsabili, come per esempio il club svizzero. Grazie a questi corsi gli allievi svizzeri possono approfondire le loro conoscenze sulla Svizzera e i suoi valori fondanti nonché sul loro rapporto con la Svizzera. Particolarmente importanti sono i corsi per gli allievi svizzeri che frequentano la scuola del Paese ospitante. Il loro ritorno in Svizzera può essere notevolmente agevolato con un insegnamento complementare nelle lingue nazionali svizzere e sulle peculiarità della Svizzera. Ovviamente i corsi possono essere frequentati anche da allievi interessati provenienti da altri Paesi.

Condizioni per la concessione di aiuti finanziari

1. L'offerta è frequentata da almeno *otto allievi svizzeri*. L'*effettivo* di allievi che partecipano all'offerta è proporzionato.
2. La persona che impartisce l'offerta:
 - possiede le *qualifiche* necessarie allo scopo (abilitazione a insegnare in Svizzera o altre formazioni, per esempio come traduttore, formatore degli adulti, educatore, ecc.) e la *cittadinanza svizzera*;
 - fa riferimento a *materiale didattico svizzero*, impartisce l'insegnamento principalmente in una *lingua nazionale svizzera* e diffonde *nozioni sulla Svizzera e sui suoi valori culturali fondanti*.
3. L'ente responsabile fornisce *contributi finanziari* in misura adeguata ed è in grado di provare che *non genera profitti*.
4. In generale si presuppone un orientamento di utilità pubblica della scuola. In determinati casi è anche possibile la collaborazione con operatori formativi commerciali. La misura promossa deve tuttavia corrispondere a un *interesse pubblico* e *non deve generare profitti* per l'operatore formativo.

Ammontare dell'aiuto finanziario

L'aiuto finanziario ammonta al massimo al 70 per cento dei costi computabili per l'offerta. Sono computabili le spese salariali, i contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali e le spese amministrative direttamente collegabili all'offerta. Altre spese non possono essere considerate.

5. Aiuti finanziari per materiale didattico svizzero

Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 14 capoverso 2 lettera c LSSE per l'acquisto di materiale didattico svizzero consentono di tenere conto anche delle esigenze dei gruppi più esigui di



Svizzeri all'estero. Questa possibilità di sostegno può essere chiesta come alternativa o complemento agli aiuti finanziari per le persone abilitate a insegnare in Svizzera o per corsi legati alla Svizzera.

Condizioni per la concessione di aiuti finanziari

1. La scuola è frequentata da almeno sei allievi svizzeri. L'*effettivo* di allievi presso la scuola è proporzionato.
2. Il materiale didattico serve per diffondere la formazione svizzera. Il sostegno è fornito per l'acquisto di:
 - unità didattiche, incl. audio e video di case editrici scolastiche svizzere;
 - libri svizzeri per bambini e letteratura per ragazzi per la biblioteca scolastica;
 - software svizzeri d'ausilio all'apprendimento.Non viene finanziato l'acquisto di apparecchiatura elettronica, come p. es. PC.
3. L'ente responsabile fornisce *contributi finanziari* in misura adeguata ed è in grado di provare che *non genera profitti*.

In generale si presuppone un orientamento di utilità pubblica della scuola. In determinati casi è anche possibile la collaborazione con operatori formativi commerciali. La misura promossa deve tuttavia corrispondere a un *interesse pubblico* e *non deve generare profitti* per l'operatore formativo.

Ammontare dell'aiuto finanziario

L'aiuto finanziario ammonta al massimo al 70 per cento dei costi computabili per l'acquisto e la fornitura del materiale didattico. Le spese sono rimborsate solo se effettivamente sostenute e se comprovabili con ricevute o fatture.

6. Presentazione delle domande

In caso di perplessità o problemi riguardanti la compilazione potete rivolgervi all'UFC:
kultur_gesellschaft@bak.admin.ch oppure +41 (0)58 462 49 51

Moduli UFC: i campi appositamente formattati designano i moduli da utilizzare

Ente richiedente

La domanda di assegnazione di aiuti finanziari di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere a-c LSSE (cfr. sopra n. 2-4) deve essere presentata da un ente responsabile svizzero (p. es. associazione dei genitori svizzeri interessati o sezione del club svizzero) o da un ente responsabile a partecipazione svizzera che promuove la formazione e la cultura svizzera all'estero (ente richiedente). Se possibile, l'ente richiedente ha un legame con le aziende svizzere, la colonia svizzera o il club svizzero presenti in loco.

Per gli aiuti finanziari alle persone abilitate a insegnare in Svizzera l'ente richiedente è l'ente responsabile che funge da coordinatore e persona di riferimento per il docente.



Per coprire interamente le spese per l'assunzione di docenti, corsi e materiale didattico, l'ente richiedente può chiedere contributi ai membri e organizzare iniziative di raccolta fondi. È inoltre possibile una partecipazione alle spese da parte delle scuole internazionali che beneficiano dell'offerta.

Indicazioni nella domanda

1. Le domande devono essere presentate usando gli appositi moduli dell'Ufficio federale della cultura (modulo **Domanda_Docente**, **Domanda _Sussidio per i corsi** o **Domanda _Materiale didattico_UFC**), indicando in particolare:
 - **dati dell'ente responsabile:** contatti, elenco dei membri, ecc.;
 - **dati della scuola:** dimensioni, contatti con la Svizzera, ecc.;
 - **allievi:**
 - **allievi svizzeri:** cognome, nome e data di nascita;
 - **effettivo di allievi della scuola:** numero di allievi.

2. Se si tratta di una domanda di aiuti finanziari per la retribuzione di persone abilitate a insegnare in Svizzera occorre indicare inoltre:
 - **docente/i:** nome/i e cognome/i, cittadinanza/e, livello/i d'insegnamento, assunzione, lezioni settimanali, ecc.;
 - **spese salariali:** stipendio lordo, contributi del datore di lavoro e del salariato alle assicurazioni sociali; compilare il **modulo Domanda_Docente_Allegato_Salario_Contributi**, **Scheda di lavoro Conteggio salario**;
 - **contributi:** specificare le entrate generate dall'ente responsabile (raccolta fondi, contributi di aziende e membri) per partecipare ai costi dell'offerta nel **modulo Domanda_Docente_Allegato_Salario_Contributi**, **Scheda di lavoro Contributi**;
 - copia del **contratto di lavoro** del docente;
 - **statuti** dell'ente responsabile, dell'ente richiedente ed **elenco dei membri**;
 - **elenco degli allievi** confermato dalla rappresentanza svizzera in loco (cfr. punto 8).

3. Se si tratta di una domanda di aiuti finanziari per corsi legati alla Svizzera occorre indicare inoltre:
 - **informazioni sul corso:** contenuti, finalità del corso, attività previste, materiali didattici, ecc.;
 - **informazioni sul responsabile del corso:** qualifiche specialistiche e pedagogiche;
 - copia del **contratto** con il responsabile del corso;
 - **CV del responsabile del corso**;
 - **programma del corso** / descrizione del corso / rapporti su corsi precedenti;
 - **statuti** dell'ente responsabile, dell'ente richiedente ed **elenco dei membri**;
 - **elenco degli allievi** confermato dalla rappresentanza svizzera in loco (cfr. punto 8).

4. Se si tratta di una domanda di aiuti finanziari per materiale didattico svizzero occorre indicare inoltre:
 - **informazioni sul materiale didattico:** tipo di materiale didattico, gruppi destinatari, luogo dell'acquisto o dell'ordine, ricevute dettagliate;
 - copia di **ricevute** / fatture;
 - **statuti** dell'ente responsabile, dell'ente richiedente ed **elenco dei membri**;
 - **elenco degli allievi** confermato dalla rappresentanza svizzera in loco (cfr. punto 8).



La domanda deve essere inviata per posta dall'ente responsabile alla rappresentanza svizzera competente.

Una copia elettronica della domanda di sussidi deve essere inviata direttamente all'UFC (kultur_gesellschaft@bak.admin.ch).

Scadenze e forma della domanda

La domanda, inclusi gli allegati, deve pervenire alla rappresentanza svizzera al più tardi tre mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, del corso o dell'acquisto di materiale didattico ed essere inviata all'UFC in formato elettronico (senza firme).

7. Copertura assicurativa sociale

L'ente responsabile garantisce ai docenti che ha assunto o messo a disposizione una copertura assicurativa sociale adeguata. In genere vale quanto segue:

- se il Paese ospitante è uno Stato membro dell'UE, per l'assoggettamento alle assicurazioni sociali si devono considerare l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e i rispettivi sistemi di coordinamento;
- se il Paese ospitante non è uno Stato membro dell'UE, si deve accertare in primo luogo se esistono eventuali accordi tra la Svizzera e il Paese ospitante. In secondo luogo, occorre valutare la legislazione nazionale del Paese ospitante e poi il diritto svizzero.

La possibilità di mantenere l'assicurazione presso AVS/AI/AINF e AMAL deve essere chiarita individualmente con la cassa di compensazione svizzera e con [educationsuisse](http://www.educationsuisse.ch) (www.educationsuisse.ch; office@educationsuisse.ch).

Per aspetti specifici e valutazioni dei singoli casi occorre contattare l'UFAS o la Cassa federale di compensazione (CFC) a Berna, ak26@zas.admin.ch, tel. +41 58 462 64 25

8. Compiti della rappresentanza svizzera

Al momento della presentazione della domanda, la rappresentanza svizzera esamina:

- la correttezza delle indicazioni fornite dall'ente richiedente nella domanda, in particolare il numero di allievi svizzeri indicato, l'eventuale immatricolazione e il possesso della cittadinanza svizzera. Gli allievi non immatricolati devono essere annunciati all'ente responsabile. In questi casi l'ente richiedente (ente responsabile) deve dimostrare la cittadinanza servendosi di copie dei passaporti (art. 22 cpv. 2 in combinato disposto con art. 13 cpv. 2 OSSE);
- l'adeguatezza della copertura assicurativa sociale delle persone abilitate a insegnare in Svizzera e i conteggi della scuola in merito alla copertura assicurativa delle persone abilitate a insegnare in Svizzera.



Per il riscontro all'UFC, la rappresentanza svizzera utilizza il **modulo Conferma della rappresentanza svizzera** ed esprime il proprio parere in merito alla documentazione presentata. Inoltre, la rappresentanza svizzera rende conto di un'eventuale collaborazione con l'ente responsabile e/o con la persona abilitata a insegnare in Svizzera (art. 17 cpv. 3 LSSE).

La rappresentanza informa inoltre l'UFC su avvenimenti di particolare importanza e su sviluppi straordinari.

La **domanda**, incluse le relative copie e la **presa di posizione della rappresentanza svizzera**, devono essere inviate per mail a kultur_gesellschaft@bak.admin.ch o per posta all'Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

9. Rendiconto

L'ente responsabile deve rendere conto all'UFC in merito al nuovo anno scolastico tre mesi dopo la fine dell'anno scolastico o al più tardi al momento della presentazione della domanda. Per il rendiconto occorre utilizzare la **Guida alla stesura del rendiconto**, che può essere completata con altre indicazioni, foto, ecc.

10. Scadenze

Domanda di aiuti finanziari:	al più tardi tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, del corso o dell'acquisto del materiale didattico.
Rendiconto:	insieme alla domanda di aiuti finanziari per il nuovo anno scolastico o al più tardi tre mesi dopo la fine dell'anno scolastico.



11. Decisione e modalità di versamento

La decisione definitiva in merito alla concessione di aiuti finanziari è presa entro tre mesi dalla ricezione della domanda.

La durata di validità della decisione emessa è stabilita dall'UFC. Sono possibili decisioni pluriennali, a condizione che il contratto di lavoro della persona abilitata a insegnare in Svizzera o il contratto del responsabile del corso siano anch'essi pluriennali.

L'UFC versa gli aiuti finanziari in franchi svizzeri sul conto dell'ente responsabile o, in casi eccezionali giustificati, sul conto della scuola che ha assunto la persona abilitata a insegnare in Svizzera o, se l'ente responsabile lo desidera, a educationsuisse.

Le fluttuazioni del cambio vanno a vantaggio o a svantaggio della scuola.